Consiglio Regionale della Suglia Commissione cultura - Musci e bibliotecho - Diritto allo **st**udio ul ussistenza scolastica · Estrazione professionale - Informazione spettacolo - Cempo libero e sport

Bari, 22/480

167/20

Ill.mo Sig. Presidente Consiglio Regione Puglia S E D E

Si trasmette, con parere favorevole della V Commissione assenti i consiglieri del gruppo comunista, il d.d.l. "Modifiche ed integrazioni alla legge sul diritto allo studio approvata nella seduta consiliare del 10/4/80", per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

21A-101

Il Presidente

(Prof. Matteo Fantasia)

Consiglio Regionale della Puglia Commissione cultura - Musci e liblioteche - Diritto ullo studio ed assistenza scolastica - Sitruzione professionale - Informazione spettucolo - Eempo libero e sport

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge sul diritto allo stuffio approvata nella seduta consiliare del 10/4/1980

Indubbiamente la procedura con cui si approva una legge di emendamenti ad un disegno di legge ancora all'esame del Governo è irrituale. Ma, a parte che questo espediente è stato già altra volta messo in atto, valga per tutte il disegno di legge di approvazione dello Statuto Regionale, questo è l'unico mezzo a nostra disposizione per consentire che il disegno di legge "Norme organiche per il diritto allo studio", venga approvato da questo Consiglio Regionale e venga messo a disposizione della scuola e della società pugliesi. Cosi, raccolte a voce le osservazioni del Governo, senza aspettare che le stesse pervenissero per le vie normali alla Presidenza del Consiglio, L'Assessore alla P.I. le ha tradotte in un disegno di legge che una volta approvato viene a modificare quello approvato il 10 aprile scorso.

Le osservazioni interessano:

- 1) l'art. 6 alla lettera f), dove, a proposito dell'assistenza a favore degli studenti che frequentano scuole secondarie superiori anche fuori Regione, si precisa che tale assistenza è subordinata alla mancanza di condizioni di reciprocità interregionale ad evitare la duplicazione dell'assistenza;
- 2) l'art.8, che si occupa delle funzioni dei Commi, in materia di assistenza scolastica, vede soppresso il penultimo comma, nel quale si contemplava la possibilità dei Comuni di integrare i propri fondi, quelli dello Stato e quelli della Regione con quote di contribuzione degli alunni, calcolati per categorie di reddito, con la determinazione delle fasce esenti;
- 3) l'art. 9, relativo al personale di cui all'art.11 della L.R.53 (il personale dei disciolti Consorzi Provinciali per l'istruzione tecnica) prevede che detto personale viene immesso mediante concorsi per l'inserimento nelle fasce funzionali corrispondenti

Consiglio Regionale della Suglia Commissione cultura Musci e bibliotecho Diritto allo stadio ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione spettacolo - Cempo libero e sport

alla qualifica di assunzione, anzichè al titolo di studio e alle mansioni di fatto espletate, purchè in possesso dei requisiti generali per l'accesso al livello di concorso;

- 4) viene inserito dopo l'art.23 un art.23 bis in cui si afferma che gli interventi previsti nella legge si svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato in materia;
- 5) l'art.26/modifica il penultimo comma nel senso che il personale incaricato negli
 1978 79 e 1979 80 sarà inquadrato con successiva legge da approvare entro
 il 31/12/80; B) aggiunge un ultimo comma che prevede la copertura dei posti vacanti
 con contratti a termine fino al 31/12/80.